

DECRETO LEGGE 126 del 29.10.2019
LA PROCEDURA DEL CONCORSO STRAORDINARIO
a cura di LIBERO TASSELLA

Abbiamo raccolto in questo vademecum le nostre considerazioni su alcuni aspetti del D.L. 126 del 29.10.2019 che destano qualche dubbio e che corrispondono alle domande più diffuse che pervengono alla nostra redazione.

Abbiamo suddiviso questo vademecum in brevi paragrafi sintetici e di facile consultazione, con l'avvertenza che il D.L. potrebbe subire modifiche nel suo iter parlamentare di conversione in legge. Di seguito, l'elenco dei 7 paragrafi che costituiscono questo breve compendio.

- 1) La procedura riservata in sintesi.
- 2) Concorso riservato, chi e come consegue l'abilitazione all'insegnamento.
- 3) Concorso riservato aspetti del D.M. con il quale verrà bandita la procedura.
- 4) Trasferimenti in un'altra Regione dei docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi 2016 e 2018.
- 5) Concorso straordinario secondaria: servizio misto.
- 6) Concorso straordinario nella scuola secondaria: come avranno luogo le assunzioni.
- 7) Il DL 126 e la proroga della validità delle graduatorie del concorso 2016.

1) La procedura riservata in sintesi.

Proviamo a sintetizzare il complesso iter della procedura riservata come previsto dall'art.1 del D.L. 126 del 29.10.2019.

I posti messi a concorso sono 24.000. Partecipano i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche di ruolo, con tre anni di servizio nel periodo tra il 2011/12 e il 2018/19.

Se il periodo è stato prestato nello Stato, si partecipa ai fini assunzionali e anche abilitativi se prestato nelle Paritarie, ai soli fini abilitativi.

Un anno dei tre deve essere prestato specificamente per il posto per cui si concorre. Si concorre o per posto comune o per posto di sostegno.

La prova scritta sarà computer based e si supererà con il punteggio minimo di 7/10.

Dopo la prova scritta, sarà stilata una graduatoria di merito, il punteggio in graduatoria sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto nella prova scritta e dei titoli indicati in un'apposita tabella che il Miur renderà nota con un D.M. I vincitori saranno i primi 24.000, gli idonei quelli che si classificheranno in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, unitamente ai docenti con

servizio nella scuola paritaria, entreranno in un elenco per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, al fine di potersi inserire, allorché saranno riaperte le graduatorie, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. I vincitori saranno ammessi all'anno di prova e di formazione (180 giorni di servizio e 120 di attività didattica) durante il quale, se ne sono sprovvisti, dovranno acquisire 24 CFU a carico dello Stato. Al termine di tale periodo, per ottenere la conferma in ruolo, dovranno essere valutati dal comitato di valutazione della scuola dove prestano servizio, integrato da un componente esterno, la prova orale, per la definitiva conferma in ruolo, è superata con il punteggio minimo di 7/10.

I docenti vincitori di concorso che intendono conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo, nonché gli idonei con servizio nella scuola statale e quelli con servizio nella scuola paritaria, che hanno superato la prova scritta con il minimo di 7/10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento con un percorso che prevede il requisito di avere in atto un rapporto a tempo determinato almeno fino al 30 giugno in una scuola statale o paritaria, il possesso di CFU o CFA, qualora non ne siano già in possesso, infine il superamento di una prova orale davanti ad una commissione esaminatrice con un punteggio di almeno 7/10.

2) Concorso riservato, chi e come consegue l'abilitazione all'insegnamento.

I docenti, anche di ruolo, con un servizio di almeno tre anni nella scuola secondaria statale tra gli anni scolastici 2011/12 e il 2018/19, che raggiungono nella prova scritta computer based il punteggio minimo di 7/10 e che, pur risultando idonei, non rientrano nelle 24.000 assunzioni previste, potranno partecipare ad una procedura di abilitazione prevista dall'art.1 del DL n.126 del 29.10.2019.

I docenti con servizio di almeno tre anni nella scuola secondaria paritaria, sempre tra gli anni scolastici 2011/12 e 2018/19, potranno invece partecipare esclusivamente alla procedura abilitante sempre che raggiungano nella prova scritta computer based il punteggio minimo di 7/10.

I docenti con i tre anni di servizio sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria, di cui sarà stilato un apposito elenco, per partecipare alla procedura abilitante devono possedere i seguenti tre requisiti:

a) siano in servizio con un contratto a tempo determinato nella scuola secondaria statale o paritaria almeno fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), fermo restando la regolarità della loro posizione contributiva.

b) conseguano CFU o CFA, laddove non li abbiano già conseguiti a loro carico.

c) superino la prova orale davanti ad una commissione esaminatrice con un punteggio almeno minimo di almeno 7/10.

Alla procedura abilitante sono ammessi anche i docenti vincitori di concorso che vogliono conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo.

3) Concorso riservato, aspetti del D.M. con il quale verrà bandita la procedura.

Sarà un D.M. a stabilire il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso riservato. Si potrà partecipare per una sola regione, per una sola classe di concorso o in alternativa per i posti di sostegno. Si ricorda inoltre che si potrà fare domanda solo dove il concorso sarà bandito e cioè in quelle Regioni dove si prevedono posti vacanti e disponibili nel triennio 2020/23. Infine si potrà fare domanda per la stessa classe di concorso o tipologia di posto sia per il concorso straordinario sia per il concorso ordinario che saranno banditi in concomitanza.

Il D.M prevede inoltre la composizione di un comitato tecnico scientifico per la predisposizione della prova scritta del concorso computer based per i docenti della scuola secondaria statale e paritaria in possesso dei requisiti previsti dal D.L. 126/2019.

Prevede una tabella di valutazione dei titoli per la procedura finalizzata alle sole assunzioni. Prevede altresì la ripartizione dei posti disponibili per Regioni, classi di concorso e tipologia di posto, tale ripartizione è importante in quanto potrà orientare i candidati nella scelta della Regione dove indirizzare la domanda di partecipazione. La composizione delle commissioni per la valutazione delle prove orali per il conseguimento dell'abilitazione. Infine il D.M. stabilirà l'ammontare dei diritti di segreteria.

4) Trasferimenti in un' altra Regione dei docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi 2016 e 2018.

Il D.L. 126 del 29.10.2019, per ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, prevede, ma solo per l'anno scolastico 2020/21, a domanda degli interessati, la possibilità di potersi trasferire da una Regione ad un'altra.

La suddetta procedura sarà attivata con un apposito D.M. che ne definirà le modalità, e sarà solo per quelle Regioni, dove le G.M. del 2016 e le G.M.RE. del 2018 (FIT) sono insufficienti a coprire la quota di immissioni in ruolo, in quanto dopo le operazione di stipula dei contratti a tempo indeterminato residuano ancora posti vacanti che dovrebbero essere coperti con il ricorso a supplenti. Queste operazioni avverranno in un secondo momento rispetto alle immissioni in ruolo dei docenti già presenti nelle graduatorie della regioni dove si intende trasferirsi.

5) Concorso straordinario secondaria: servizio misto.

Il D.L. n. 106 del 29.10.2019, prevede la partecipazione ad una procedura concorsuale straordinaria per i docenti, anche di ruolo, che abbiano svolto tre anni di servizio nella scuola secondaria statale nel periodo compreso tra l'a.s. 2011/12 e 2018/19. L'anno in corso non vale ai fini del computo del triennio. Uno di questi anni deve essere specifico, cioè prestato nella tipologia di insegnamento per cui si intende concorrere.

Ricordiamo che si può concorrere in alternativa o su posto di sostegno o su posto comune. Chi ha i tre anni di servizio nello Stato partecipa ai fini assunzionali e abilitativi se rientra nei vincitori (primi 24.000); se invece non rientra tra i vincitori, risultando idoneo alla prova scritta superata almeno con 7/10, potrà partecipare solo ad una procedura finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

I docenti che hanno tre anni di servizio nella scuola secondaria paritaria, non potranno partecipare ai fini assunzionali, bensì al solo fine di conseguire l'abilitazione.

Tanto premesso, affrontiamo il discorso del servizio cosiddetto "misto" nei suoi vari aspetti, anche se sulla materia l'ultima parola spetterà al bando di concorso. Fermo restando che un anno di servizio dei tre deve essere prestato specificamente per la tipologia del posto per cui si concorre ai fini assunzionali e/o abilitativi, gli altri anni scolastici possono essere stati prestati in "modo misto" e cioè si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola secondaria di primo grado con quelli prestati nella scuola secondaria di secondo grado.

Per quanto riguarda poi i docenti che hanno servizio nella scuola paritaria e che partecipano solo per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, questi possono cumulare, al fine del raggiungimento del triennio di servizio, gli anni prestati nella scuola secondaria statale con gli anni prestati nella scuola secondaria paritaria, es: 1 anno prestato in scuola statale e 2 anni prestati nella scuola paritaria.

6) Concorso riservato nella scuola secondaria: come avranno luogo le assunzioni?

Le prime assunzioni, per un totale di 24.000, ci saranno a partire dal prossimo anno scolastico 2020/21, per proseguire poi nei due anni scolastici successivi, ma se necessario le graduatorie regionali del concorso riservato saranno scorse anche dopo l'anno scolastico 2022/23, fino al loro completo esaurimento.

Alle assunzioni sarà destinata una quota parte del contingente del 50% dei posti ora destinato alle graduatorie ad esaurimento. In pratica, se le GAE sono esaurite le assunzioni da concorso riservato avverranno sull'intera aliquota del 50%, se invece non lo sono, avverranno su quella quota parte che residua dall'esaurimento delle graduatorie ad esaurimento.

Le immissioni in ruolo dalle graduatorie regionali relative alla procedura riservata di cui al DL 126/2019 non avranno quindi alcuna incidenza sull'aliquota del 50% dei posti destinata alle immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi ordinari nella scuola secondaria (al momento il concorso ordinario del 2016 la cui graduatoria è stata prorogata dal Decreto ancora di un altro anno e il concorso del 2018).

Nella scelta della sede, i docenti presenti nelle graduatorie regionali dei concorsi ordinari precedono quelli presenti nelle graduatorie regionali del concorso riservato.

7) Il D.L.126 e la proroga della validità delle graduatorie del concorso 2016.

Il D.L. n.126 del 29.10.2019 proroga di un ulteriore anno la validità delle graduatorie regionali di merito del concorso per esami e titoli del 2016. La validità delle graduatorie era già stata prorogata di un anno dalla legge 205/2017.

Quindi ora al triennio di validità iniziale, si devono aggiungere due anni per un totale di cinque anni a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'approvazione delle graduatorie, come previsto dalla legge 107/2015 comma 113 che ha modificato l'art.400 del D.Lvo 297/94.